



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott.ssa Carla Ciofani	Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono	Consigliera
Dott. Andrea Dell'Orso	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 292/2025 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 17 marzo 2026 sostituita dal deposito di note e vertente

TRA

Parte_1 (cf *P.IVA_1*), già “ *Controparte_1*
[...] , rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo MALEDDU del foro di
Pt_1 ed ivi elettivamente domiciliata presso il studio del predetto giusta procura in
atti;

APPELLANTE

E

CP_2 (cf *P.IVA_2*) rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo GRISOSTOMI
del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in *Pt_1* presso lo studio dell'avv.
Gianluca MACCARONE giusta procura in atti;

APPELLATA

OGGETTO: appello al lodo arbitrale del 23 settembre 2024 in tema di risoluzione contratto e di risarcimento danni.

Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. La controversia ha ad oggetto l'impugnazione di un lodo arbitrale che ha definito (nei termini che verranno sin sa subito riportati) il complesso rapporto contrattuale in essere tra le parti e sviluppatosi

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di risanamento post sisma dell'aggregato denominato Consorzio Ruella-Bagno Grande composto da edifici siti in Via Arco Rotolone a **Pt_1** Vale sin da subito la pena evidenziare, trattandosi peraltro di circostanze incontroverse e comunque risultanti documentalmente dimostrate, che:

- In data 18 dicembre 2017, tra l'aggregato e **Controparte_3** (all'epoca con la vecchia denominazione **Parte_2** è stato concluso un accordo preliminare per l'esecuzione dei lavori sopra indicati in ordine ai quali è stata presentata richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall'OPCM n. 3820/09, di ammissione a finanziamento pubblico al **Parte_3**
- A distanza di qualche tempo, segnatamente l'11 marzo 2019, **Parte_1** e la consorziata **CP_2** hanno sottoscritto un ulteriore accordo preliminare per l'assegnazione alla seconda dell'intervento ed all'art. 5 è stata espressamente inserita la clausola compromissoria del seguente tenore: *“Le parti convengono che ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra di esse in ordine all'interpretazione, risoluzione e/o esecuzione della presente scrittura privata di conferimento di incarico, verrà risolta mediante ricorso ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, per cui ciascuna parte nominerà un proprio arbitro e, questi in accordo tra di essi procederanno alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora nel termine di 30 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro indicato dalle Parti, non si addivenga all'accordo per la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, la parte più diligente potrà fare ricorso al Presidente del Tribunale de L'Aquila affinché nomini il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto e la sua decisione viene sin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.; Per quanto non espressamente previsto dal presente incarico preliminare contratto si applicano le norme del codice civile e quelle speciali sull'appalto.”;*
- In data 11 giugno 2020, vi è stata la firma del contratto di appalto definitivo i cui principali termini, perlomeno ai fini che ci occupano, sono: a) l'esecuzione materiale dei lavori è stata riservata ad un assegnatario ovvero una delle società costituenti la struttura di **Parte_1** [...] b) la realizzazione dell'appalto è stata prevista a corpo; c) l'indicazione, all'art. 5, degli obblighi dell'appaltatore e quindi dell'esecutore materiale; d) l'ammontare complessivo dei lavori, per un importo di € 1.685.215,25 già comprensivo degli oneri per la sicurezza; e) le modalità di pagamento a stato avanzamento dei lavori ed entro 20 giorni dalla ricezione della fattura inoltra alla committenza della società appaltatrice (art. 8); f) l'indicazione di una clausola compromissoria sostanzialmente identica a quella sopra citata;

- Il 2 ottobre 2020, infine, è intervenuta una integrazione del contratto di appalto che ha riguardato le modalità di pagamento stabilendo il versamento all'appaltatore di un'anticipazione, pari al 45% della stima complessiva dei lavori e sulla responsabilità del direttore di cantiere;
- Con atto dell'11 giugno 2020 (riproduttivo delle condizioni già riportate nel preliminare tra cui anche la clausola compromissoria) vi è stata la definitiva assegnazione dei lavori ad

CP_2

1.2. Dalla disamina dell'ulteriore materiale documentale, è poi possibile rilevare che nell'esecuzione del contratto, vi sono stati i seguenti pagamenti da parte della committenza e quindi per il tramite dell'appaltatore, alla CP_2 trattasi, nello specifico dell'anticipo oggetto della fattura n. 304/20 del 30 ottobre 2020 per l'importo complessivo di € 370.747,36 (già comprensivo di IVA), del 1 SAL per l'importo di € 147.453,05 (in data 16 luglio 2021).

In data 13 ottobre 2021, CP_2 ha emesso la fattura n. 299/21 per la somma di € 241.504,81 (anche in tal caso già comprensiva dell'IVA) che, però, non è stata corrisposta da Parte_1.

1.3.1. Al fine pertanto di conseguire, il pagamento dell'importo sopra citato, la esecutrice materiale delle opere ha introdotto, l'11 gennaio 2022, un primo giudizio arbitrale nel quale ha, in estrema sintesi, rassegnato le seguenti conclusioni: *“Accertino gli Arbitri, in ragione di quanto esposto, l'inadempimento dell' Parte_4 alle obbligazioni di pagamento a proprio carico e il correlato diritto della CP_2 al pagamento dei corrispettivi di contratto e di cui al SAL n. 2 e alla fattura n. 299/2021 del 13 ottobre 2021, condannando la Società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 219.549,83 oltre iva al 10% e così per complessivi € 241.504,81, per i singoli titoli e importi analiticamente indicati in premessa. II. Accertino e dichiarino altresì il diritto della CP_2 alla corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento dei corrispettivi di cui ai SAL n. 2 e alla fattura n. 299/2021 del 13 ottobre 2021 sopra richiamata, determinandone il relativo importo, e la decorrenza, facendo applicazione del D.lgs. 231 del 2002. In subordine, accolgano la domanda riconoscendo dovuti gli interessi ex art. 1224, comma 2 c.c.. In via residuale, riconoscano dovuti gli interessi al tasso legale. In ogni caso, con statuizione di condanna a carico della convenuta. Condannare inoltre la convenuta al pagamento degli interessi ex art.1283 c.c. a far data dalla presente domanda e l'iva, ove dovuta. III. Dicano gli Arbitri, contrariis reiectis, se le spese del giudizio tutte, compresi gli onorari degli Arbitri stessi e del Segretario, nonché gli onorari e le spese di difesa, comprese rivalsa, iva e cpa, debbano far carico alla convenuta per aver dato causa al presente giudizio, con effetto di condanna”.*

1.3.2. Nelle more del giudizio arbitrale, CP_2 ha sospeso l'attività all'interno del cantiere avvalendosi a tal fine dell'art. 1460 cod civ e quindi facendo leva principalmente sul fatto che, nonostante vi fosse stato il pagamento dei lavori dalla committenza, l'appaltatore (e quindi Parte_1 [...] non aveva provveduto al pagamento del 2 SAL limitandosi soltanto con nota del 14 aprile 2022 a sollecitare la ripresa dei lavori.

Tuttavia, giusta delibera del CdA del 26 aprile 2022 (comunicata il successivo 11 maggio 2022), Parte_1 ha revocato l'incarico alla controparte che per tale ragione ha, in data 11 luglio 2022, introdotto un autonomo giudizio arbitrale nel quale sono state rassegnate le seguenti conclusioni: *“In via preliminare, disporre la riunione della presente procedura di arbitrato con quella già pendente tra le stesse Parti di cui alla domanda di arbitrato notificata in data 11 gennaio 2022, ovvero disporre la trattazione congiunta dei due giudizi. II. Accertino gli Arbitri che la revoca dell'incarico di esecuzione dei lavori del Cantiere CP_4 disposta dalla Società [...] Parte_5 è, anche per le ragioni di cui in premessa, in quanto illegittima, priva di presupposto, contraria ai patti negoziali e alle disposizioni di riferimento, nonché all'evidenza pretestuosa e infondata, al pari della intimazione rivolta alla scrivente di “riconsegnare immediatamente” il Cantiere CP_4 accertando altresì la piena legittimità della eccezione di inadempimento sollevata dalla CP_2 . III. In ragione di quanto sopra, dichiarare nulle, annullare o comunque disapplicare e revocare la delibera assunta dalla Società Parte_5 [...] nonché la intimazione rivolta alla scrivente di “riconsegnare immediatamente” il Cantiere CP_4 dichiarando il diritto della CP_2 di proseguire nella esecuzione dei lavori. IV. Dichiarare il diritto della CP_2 al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, materiali e non materiali, anche per equivalente, subiti e subendi dalla stessa CP_2 in relazione all'illegittima condotta e agli inadempimenti della Parte_6 nella misura che sarà accertata in corso di giudizio o comunque ritenuta equa dall'Ecc.mo Collegio, con correlata statuizione di condanna. V. Dicano gli Arbitri, contrariis reiectis, se le spese del giudizio tutte, compresi gli onorari degli Arbitri stessi e del Segretario, nonché gli onorari e le spese di difesa, comprese rivalsa, iva e cpa, debbano far carico alla convenuta per aver dato causa al presente giudizio, con effetto di condanna.”.*

1.3.3. Con delibera del 24 giugno 2022, Parte_1 ha altresì disposto l'esclusione dalla cooperativa di CP_2 che, pertanto, in data 4 agosto 2022, ha proposto ed un terzo giudizio arbitrale (di fatto assorbito dai precedenti) per sentire accogliere quanto segue: *“I. Accertino gli Arbitri, in ragione di quanto esposto, la illegittimità, infondatezza e pretestuosità di tutti gli addebiti mossi alla*

CP_2 e contenuti nel verbale del 24 giugno 2022 del Consiglio di Amministrazione della società Parte_5 – comunicato il 5 luglio 2022 - e, conseguentemente, la illegittimità della delibera di esclusione della CP_2 dalla compagine societaria del Consorzio. II. Accertino e dichiarino altresì la insussistenza dei presunti crediti della società [...] Parte_5 verso la CP_2 elencati nel verbale del 24 giugno 2022 e nella tabella ad esso allegata. III. Dicano gli Arbitri, contrariis reiectis, se le spese del giudizio tutte, compresi gli onorari degli Arbitri stessi e del Segretario, nonché gli onorari e le spese di difesa, comprese rivalsa, iva e cpa, debbano far carico alla convenuta per aver dato causa al presente giudizio, con effetto di condanna.”.

1.4.1. Nel corso del giudizio arbitrale (disposta la riunione dei primi due), CP_2 ha modificato le proprie conclusioni introducendo, in via prioritaria, una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di assegnazione dei lavori e in via meramente subordinata di accertamento dell'illecito esercizio (con ogni ulteriore conseguenze da far valere nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1671 cod civ) della revoca dell'incarico.

In ogni caso, è stata spiegata anche una articolata domanda risarcitoria finalizzata al ristoro del pregiudizio sofferto in termini di danno emergente e lucro cessante.

E così nell'ultima memoria depositata il 30 gennaio 2023, CP_2 ha indicato i seguenti quesiti da sottoporre al vaglio del Collegio Arbitrale: “in via preliminare, disporre la riunione della presente procedura di arbitrato con quella già pendente tra le stesse Parti di cui alla domanda di arbitrato notificata in data 11 gennaio 2022, ovvero disporre la trattazione congiunta dei due giudizi. II. Accertino gli Arbitri che la revoca dell'incarico di esecuzione dei lavori del Cantiere CP_4 disposta da Parte_5 è, anche per le ragioni di cui in premessa, illegittima, priva di presupposto, contraria ai patti negoziali e alle disposizioni di riferimento, nonché all'evidenza pretestuosa e infondata, al pari della intimazione rivolta alla scrivente di “riconsegnare immediatamente” il Cantiere CP_4 accertando altresì la piena legittimità della eccezione di inadempimento sollevata dalla CP_2. III. In ragione di quanto sopra, dichiarare nulla, annullare o comunque disapplicare e revocare la delibera assunta dal Parte_7 [...] IV. Accertati e dichiarati l'illegittimità della condotta nonché il grave inadempimento del Parte_7, dichiarare il diritto della CP_2 al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, materiali e non materiali, anche per equivalente, subiti e subendi dalla stessa CP_2 in relazione all'illegittima condotta e agli inadempimenti di Parte_5 nella misura che sarà accertata in corso di giudizio o comunque ritenuta equa dall'Ecc.mo Collegio, con correlata statuizione di condanna; e precisamente: i. accertino e dichiarino gli Arbitri che il

Parte_7 si è reso gravemente inadempiente alle obbligazioni a proprio carico e quindi anche alle obbligazioni di pagamento a proprio carico e, per l'effetto, dichiarare risolto per grave inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. in danno del Parte_7 [...] il contratto di incarico di cui è causa; dichiarare in ogni caso la legittimità dell'operato della Impresa attrice e ciò anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.; ii. in subordine, accertino e dichiarino gli Arbitri, anche ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., l'intervenuto recesso del Parte_7 dal contratto di incarico dei lavori nei confronti della CP_2 ; iii. accertino e determinano gli Arbitri, gli effetti patrimoniali conseguenti alla risoluzione/recesso contrattuale o comunque della anticipata estinzione del rapporto e, per l'effetto, condannino il Consorzio al pagamento: (i). di € 130.737,18 per le opere eseguite e per le prestazioni rese ai prezzi di mercato; in subordine, condannare controparte al pagamento delle opere eseguite e delle prestazioni rese ai prezzi di contratto senza la applicazione di alcun ribasso ovvero, in ulteriore subordine, ai prezzi di contratto; (ii). di € 528.388,33, per i costi sostenuti, diretti ed indiretti, anche derivanti dall'anomalo andamento dell'appalto e dalla successiva sospensione dei lavori a cui la CP_2 è stata costretta ex art. 1460 c.c.; (iii). di € 182.154,40, per mancato utile e per lucro cessante (danno curriculare); il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 ovvero, in subordine, interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, interessi ex art. 1224, co. 2 c.c. In via residuale condannare la controparte al pagamento degli interessi al tasso legale, ferma restando la rivalutazione in ogni caso; iv. accertino gli Arbitri, la infondatezza di ogni e qualsiasi eccezione, pretesa o domanda del Consorzio convenuto, dichiarando comunque la infondatezza e la pretestuosità delle contestazioni di inadempimento sollevate a carico della CP_2 ; v. accertino gli Arbitri, l'intervenuta estinzione, alla data della risoluzione contrattuale, di ogni garanzia e trattenuta, e quindi anche delle garanzie fidejussorie prestate dalla esecutrice, condannando l'Amministrazione al relativo svincolo e pagamento. V. Dicano gli Arbitri, contrariis reiectis, se le spese del giudizio tutte, compresi gli onorari degli Arbitri stessi e del Segretario, nonché gli onorari e le spese di difesa, comprese rivalsa, iva e cpa, debbano far carico alla convenuta per aver dato causa al presente giudizio, con effetto di condanna.”.

1.4.2. Pt_1 Pt_1 invece, si è opposta alle domande avversarie deducendone l'infondatezza e quindi insistendo per il loro getto.

Nello specifico, con riguardo al primo arbitrato ha così concluso “a) in via preliminare, disporre la riunione della presente procedura arbitrale con quella attivata ex adverso con domanda di arbitrato e nomina di arbitro notificata all'odierna convenuta in data 11.07.2022 e disporre la trattazione congiunta dei due giudizi arbitrali; b) nel merito accertata la condotta inadempiente della CP_2 in

ordine all'esecuzione del contratto di affidamento dell'esecuzione dei lavori sul cantiere CP_4 , dichiarare che le somme da questa richieste per il pagamento del SAL 2 non sono dovute, giusto disposto dell'art. 1460 c.c. e per l'effetto rigettare la domanda attorea; c) in subordine e nella denegata ipotesi in cui risultassero dovute le somme richieste nel presente procedimento arbitrale da parte della CP_2 , accertare il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. alla luce della condotta da questi tenuta e per l'effetto diminuire le somme dovute, con rigetto in ogni caso della domanda di interessi; in ogni caso accertare altresì l'obbligo restitutorio della CP_2 in forza del fatto che le lavorazioni da questa operate sul cantiere CP_4 risultano comunque sopravanzate dalle somme già percepite dalla esecutrice a titolo di anticipazioni sulle lavorazioni pari ad euro 320.190,91 e per l'effetto compensare le dette somme con quanto risulterà eventualmente dovuto; d) in via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui risultassero dovute le somme richieste nel presente procedimento arbitrale da parte della CP_2 , in ogni caso accertare come dovuta dalla CP_2 al Parte_7 la somma di 9.850,85 (pari al 6% del II SAL) alla luce delle condizioni economiche di cui ai documenti contrattuali e per l'effetto operare le debite compensazioni; e) accertare e dichiarare che la CP_2 è debitrice delle somme ad essa richieste dal Consorzio a titolo di contributi consortili per i mesi da gennaio 2021 a dicembre 2022 in ragione di € 2.440,00 per ciascuna mensilità e così della somma complessiva di € 58.560,00 e per l'effetto condannarla al pagamento di dette somme; f) accertare e dichiarare che la CP_2 è debitrice delle somme ad essa richieste dal Consorzio a titolo di contributi consortili da riferirsi al cantiere Parte_8 per 3.393,64 e per l'effetto condannarla al pagamento di dette somme; g) in via riconvenzionale, accertare che la revoca del contratto di affidamento di esecuzione delle opere sul cantiere CP_4 è dovuta al contegno gravemente inadempiente della CP_2 e per l'effetto condannare questa al risarcimento del danno provocato al Consorzio, danno pari alle residue somme alle quali questo avrebbe avuto diritto a titolo di contribuzione sulle lavorazioni rimanenti, contrattualmente determinate nella misura del 6% sugli importi oggetto di appalto e così complessivamente alla somma di € 43.923,32..”.

Mentre nel secondo sono state formulate le seguenti conclusioni “1, in via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare disporre la riunione del presente procedimento di arbitrato con quella già pendente tra le stesse parti di cui alla domanda notificata da CP_2 a Pt_1 2009 in data 11.1.2022, ovvero disporre la trattazione congiunta tra i due giudizi. 2- in via assolutamente pregiudiziale e/o preliminare dichiarare la nullità delle domande di risarcimento formulata da CP_2 nei confronti de Parte_1 per difetto e/o indeterminatezza di causa petendi e/o di petitum. 3- nel merito in via principale dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare integralmente, per le eccezioni suesposte, tutte le domande formulate da CP_2 nei confronti di

Parte_1 perché tali domande sono formulate genericamente e totalmente sfordite di prova ed infondate in fatto ed in diritto, anche sul punto dell'an de beatur e della responsabilità de " Parte_1 [...] " ed ancora sul punto del quantum de beatur, oltre che perché precluse dalla decadenza in cui è incorsa CP_2 e/o dall'acquiescenza di CP_2 . 4- nel merito, in via principale e, per quanto di ragione, in via di domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità della revoca dell'incarico di esecuzione dei lavori del Cantiere CP_4 disposta da Parte_1 nei confronti di CP_2 , deliberata dal C.d.A. de L'Aquila 2009 in data 26/04/2022 e comunicata ad CP_2 in data 11/05/2022. 5- nel merito, sempre in via principale e, per quanto di ragione, in via di domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare in ogni caso, la legittimità della revoca adottata da [...] Parte_5 nei confronti di CP_2 e accertare e dichiarare la legittimità della richiesta della società Parte_5 nei confronti di CP_2 , di riconsegna del cantiere CP_4 . 6- nel merito, in via subordinata e per quanto di ragione, in via di domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto sottoscritto da Parte_5 [...] e da CP_2 in data 11/06/2020 di affidamento dell'esecuzione dei lavori sul cantiere CP_4 , per la mancata ottemperanza, da parte di CP_2 alla diffida ad adempiere di L' Parte_1 del 14.04.2022, per il conseguente inutile decorso del termine e per l'inadempimento di CP_2 ai sensi dell'art. 1454 cc o, in subordine, dell'art. 1662 cc-. 7- nel merito, in via ulteriormente subordinata e, per quanto di ragione, in via di domanda riconvenzionale disporre (e, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la) risoluzione di diritto del contratto, sottoscritto da [...] Parte_5 e da CP_2 in data 11/06/2020 di affidamento dell'esecuzione dei lavori sul cantiere CP_4 , per l'inadempimento di CP_2 . 8- nel merito, in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di condanna di Parte_5 per i fatti narrati da CP_2 , ridurre l'importo delle somme che dovesse eventualmente risultare provato, ed ancora al solo minore importo che dovesse eventualmente risultare come riconducibile a [...] Parte_5 9- nel merito, sempre in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di condanna di Parte_5 per i fatti narrati da CP_2 , escludere o, in ulteriore subordine, ridurre l'importo delle somme richieste da CP_2 proporzionalmente all'accertando concorso di colpa di CP_2 . 10- nel merito, sempre in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell' Parte_5 per i fatti narrati da CP_2 , escludere o, in ulteriore subordine, ridurre l'importo delle somme richieste da CP_2 , in forza delle eccezioni di compensazione, di compensatio lucris cum damno e/o imprevedibilità. 11- nel merito, in ogni caso, condannare CP_2 a manlevare e/o a rivalere Parte_1 rispetto a qualsiasi somma di denaro che Parte_1 dovesse essere condannata a pagare a terzi, in ragione degli inadempimenti e/o ritardi di CP_2 nell'esecuzione dell'incarico di affidamento dei lavori del

cantiere CP_4 . 12- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento arbitrale”.

1.5. All’esito del giudizio, istruito mediante l’espletamento di una CTU, il Collegio ha così deciso:
“1) In accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, dei quesiti formulati da CP_2 condanna Parte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’importo complessivo di € 251.249,47 - oltre IVA se e nella misura dovuta sulla minor somma di € 196.410,00 - oltre gli interessi maturati e maturandi al tasso legale, in uno con la rivalutazione, a far data dalla domanda e sino all’effettivo soddisfo. 2) Dichiara l’estinzione delle garanzie fideiussorie prestate da CP_2 a Parte_1 , meglio descritte in motivazione con la conseguente condanna alla manleva a favore di CP_2 nell’ipotesi di pretese dei terzi garantiti e/o di Controparte_5 3) Condanna Parte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese di lite, in favore di CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’importo complessivo di € 20.000,00, oltre spese generali. IVA e c.p.a. come per legge; 4) Pone le spese relative all’onorario degli arbitri e alla segreteria dell’arbitrato, nonché ogni altra spesa comunque connessa allo svolgimento della procedura, liquidate come da separata ordinanza, per 2/3 a carico di Parte_1 e per 1/3 a carico di CP_2 fermo il vincolo di solidarietà. Così deliberato in conferenza personale in presenza di tutti gli arbitri nella camera di consiglio del 20 settembre 2024, in Pt_1 , alla Via Arco dei Veneziani n. 27 e viene sottoscritto in pari data dal Presidente del Collegio e dal componente Avv. Prof. Maurizio Benincasa, dato che il componente Avv. Marco Racano non ha inteso sottoscriverlo avendo espresso dissenso”.

1.6. Di seguito si riportano, in sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del Collegio arbitrale:

- è stata rigettata la questione preliminare sollevata da Parte_1 sull’inammissibilità, perché tardivamente proposte, delle domande di risoluzione del contratto di assegnazione e di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
- a sostegno di tale opzione interpretativa sono state indicate ragioni in punto di rito e di diritto; sul primo versante, in assenza di specifica previsione riportata nella clausola compromissoria del rispetto delle regole del codice di rito, il Collegio nel tracciare l’iter del giudizio arbitrale ha stabilito che non è vincolato dal regime delle preclusioni; ad ogni buon conto (ed in tal modo si entra nella disamina della questione in diritto) risulta oramai pacificamente ammessa in ambito giurisprudenziale la

possibilità per la parte che inizialmente agito per conseguire l'adempimento, di optare, nel prosieguo per l'azione di risoluzione del contratto;

- scendendo nel dettaglio, la domanda di condanna di *Parte_1* al pagamento del residuo della fattura 340/20 (relativa all'anticipo del corrispettivo, solo emendata nel prosieguo in ordine al quantum) è stata proposta nella prima memoria il cui deposito, al pari di quella successiva del 25 novembre 2022, è stato autorizzato nel rispetto delle prerogative difensive delle parti tant'è vero che l'azione di risoluzione deve ritenersi conseguenza diretta delle difese svolte da *Parte_1*

- a non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne l'ulteriore questione preliminare sollevate sulla nullità dell'atto introduttivo per violazione del requisito dell'editio actionis (nella prospettiva di *Controparte_3* conseguenza diretta della indebita modificazione della domanda iniziale); in effetti, senza che si sia in concreto verificata alcuna lesione delle prerogative difensive delle parti, risulta chiara l'intenzione di *CP_2* all'esito della definizione del perimetro del thema decidendum del giudizio, di spiegare una domanda di risoluzione del contratto di assegnazione dei lavori per il grave inadempimento della controparte da cui sono derivate, allo stesso tempo, anche conseguenze patrimoniali pregiudizievoli;

- delimitato, in tal modo, l'ambito del giudizio, la verifica da svolgere, nel rispetto dei principi di ordine generale elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, riguarda la prova dell'esistenza del contratto tra le parti; l'accertamento dell'inadempimento e la conseguente valutazione della sua gravità secondo i canoni indicati dall'art. 1455 cod civ.;

- dall'esame del materiale documentale è emerso che sicuramente il *Controparte_6* ha provveduto al pagamento del 2° SAL direttamente a *Parte_1*; che *CP_2* ha, con diversi solleciti (sui quali, invero, meglio si dirà nel prosieguo) richiesto il pagamento del compenso; la suddetta società ha anche fornito adeguati chiarimenti a fronte delle contestazioni sollevate nel mese di maggio 2021 dal Presidente del Consorzio *CP_4*, mentre sino a quel momento alcuna contestazione sull'andamento dei lavori è pervenuta dalla odierna appellante;

- anche la CTU espletata ha confermato che i numerosi invero ritardi nell'esecuzione dei lavori non sono imputabili a comportamenti posti in essere dalla *CP_2* ed infatti le sospensioni (dal giugno al settembre 2020, per la rimozione di strutture in amianto, per difformità che hanno richiesto il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo da parte del genio civile) non sono riconducibili alla medesima ed anzi la suddetta società ha anche provveduto alla redazione di un nuovo cronoprogramma dei lavori a fronte del quale non sono state sollevate contestazioni tant'è vero che *Controparte_6* ha eseguito il pagamento del 2° SAL;

- l'anticipazione è stata corrisposta soltanto in parte ad *CP_2* che ha peraltro anche dovuto rilasciare a garanzia delle sue obbligazioni una polizza fideiussoria e, di conseguenza, il credito deve

ritenersi pienamente sussistente così da giustificare, a fronte del mancato pagamento, l'eccezione di inadempimento spiegata dalla suddetta società avente ad oggetto l'interruzione dei lavori;

- quanto al requisito della gravità, le stesse circostanze a cui si è già fatto cenno devono ragionevolmente portare a ritenere che la sua sussistenza con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione;

- nella valutazione dei fatti, occorre tener conto che anche la revoca dell'incarico non è stata fondata su solide basi argomentative alla luce del reiterato inadempimento di *Parte_1* all'irrelevanza, ai fini di un diverso inquadramento dei fatti, della documentazione prodotta in corso di causa dalla predetta società e certamente non idoneo né tanto meno decisivo può ritenersi il verbale del consiglio di amministrazione;

- con riguardo alle conseguenze patrimoniali (rigettata la domanda volta al conseguimento del ristoro del pregiudizio curricular e di lesione all'immagine aziendale in quanto sprovvisi di riscontro probatorio), è stata riconosciuta la debenza della somma di € 123.007,40 (già compresa dell'IVA) quale saldo dell'ammontare complessivo (stimato pari ad € 507.699,23) dei lavori eseguiti da *CP_2*

[...]

- da tale importo, tuttavia, devono essere detratte, a titolo di compensazione, quelle somme dovute a *Parte_1* quantificate rispettivamente in € 2.648,62 per cantiere Collefracico, € 645,42 per un diverso cantiere nella medesima località, € 122,00 per spostamento impianto, € 17.080 per contributi consortili, € 2.537,60 per ribaltamento costi *Parte_9*, € 8.861,60 per ribaltamento costi studio Zed Progetti, € 1.459,12 per ribaltamento costi studio Maleddu, € 24.671,55 per contributi consortili su anticipazione *Controparte_6*, € 373,05 per differenze da recuperare, € 1610,62 ed € 11.214,08 per contributi consortili 1° SAL e così per un totale di € 68.122,43 che scomputato dal credito residuo per i lavori eseguiti comporta il raggiungimento della somma di € 58.884,97;

- nell'operazione di compensazione non va inserita, invece, l'ulteriore somma di € 50.556,46 pari al 15% dell'importo dell'anticipazione operata dal Consorzio a titolo di ritenuta a garanzia sulla fattura n. 340/20;

- è stata riconosciuta la debenza della somma di € 20.000,00 per costi di approvvigionamento di materiale sanitario nel periodo dell'emergenza sanitaria da COVID;

- a tale importo deve essere aggiunto, sempre quale ulteriore posta di danno emergente, l'importo di € 33.016,90 per fermo attrezzature e consumi così determinato facendo applicazione del prezzario regionale vigente al 2022 oltre ad € 45.499,46 per rimborso spese generali di azienda (determinato moltiplicando € 1.007,74, pari alla produzione media giornaliera, per il numero dei giorni di sospensione dei lavori dal dicembre 2021 al dicembre 2022);

- il lucro cessante è stato stimato pari ad € 97.893,64 corrispondente ai 4/5 dei lavori non eseguiti e previa applicazione del criterio previsto dall'art. 345 Allegato E R.D. 2248/1865;
- dalla risoluzione del contatto deriva l'estinzione delle due polizze aventi rispettivamente n. 400096088 e n. 400096087 intercorse con CP_5 aventi ad oggetto la corretta esecuzione dei lavori e la garanzia per gli anticipi;

1.7. Il lodo è stato tempestivamente impugnato da Parte_1 mediante l'articolazione di venti motivi che, per ragioni di economia espositiva verranno descritti, quanto al loro contenuto, nel momento in cui verranno partitamente esaminati.

La società CP_2 da par suo, ha preso compiuta posizione su ciascuno dei profili di doglianza sollevati evidenziandone principalmente l'inammissibilità e comunque l'infondatezza anche con riguardo al merito così concludendo per il rigetto integrale dell'interposto gravame.

Il giudizio è stato così istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti ed all'esito dell'udienza del 17 marzo 2026, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.

2.1. In assenza di questioni preliminari, occorre prioritariamente svolgere qualche cenno sulla disciplina normativa applicabile e di seguito sulle caratteristiche del giudizio arbitrale in sede di appello.

A tal fine, è d'uopo considerare che, pur essendovi una sostanziale identità tra dottrina e giurisprudenza sull'inquadramento di tale strumento alla stregua di una modalità impugnatoria limitata di secondo grado, permangono sostanziali differenze rispetto ad un tradizionale giudizio di appello.

Il principale tratto distintivo deve cogliersi nel fatto che, a differenza dell'appello delle sentenze, quello del lodo è strutturato come una forma di impugnazione rescindente poiché il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità, tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 cpc, fatto valere.

La giurisprudenza di legittimità ha anche di recente chiarito che *“Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a*

statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.” (cfr Cass Civ, Sez I, 3.4.2020 n. 7681).

Ne consegue quindi che è essenziale, pena inammissibilità, l'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità e con l'espressa indicazione del principio di diritto che si assume violato in caso di impugnazione per violazione di norma di diritto.

Poiché, infine, l'effetto devolutivo non è automatico, il giudice del gravame non può esaminare motivi diversi rispetto a quelli ritualmente indicati dalle parti con l'impugnazione.

L'ammissibilità del riesame di merito è subordinata, pertanto, alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità, analogamente a quanto accade con il ricorso per Cassazione ex art. 360, n. 3 cpc e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dall'Arbitro.

L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

2.2. Oltre a ciò, sempre nell'ottica di delimitare la cornice in diritto al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa, deve osservarsi che i venti motivi proposti hanno riguardato le ipotesi disciplinate dall'art. 829 n. 4), n. 5) (in questo caso con riferimento all'art. 823 n. 5), 7), n. 9), n. 11) ed infine n. 12.

Si impone, a questo punto di individuare i criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sui citati profili di nullità del lodo arbitrale ed a tal fine deve, in estrema sintesi, osservarsi quanto segue.

Occorre rimarcare che ai fini della nullità del lodo ex art. 829 n. 4 e n. 5 cpc (quest'ultimo in relazione all'art. 823 n. 5 cpc, che prescrive che il lodo debba contenere *“la esposizione sommaria dei motivi”*), l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina *“l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”*.

È, dunque, unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione, pur sommaria, richiesta dalla legge.

I vizi devono pertanto intendersi come lacune talmente gravi da pregiudicare completamente la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dall'arbitro: il vizio riconducibile all'art. 829, comma I, n. 5 cpc è, dunque, ravvisabile solo nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo sia a tal punto carente da “denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non- motivazione” (Cass. sez. VI ord. n. 12321/2018).

A supportare tale opzione ermeneutica vi è anche la posizione (oramai consolidata) assunta dalla giurisprudenza secondo cui la contraddittorietà cui fa riferimento l'art 829 n. 11 cpc va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr Cass Civ, Sez VI, 12.1.2021 n. 291; Corte Appello Genova, Sez I, 9.11.2020 n. 1034; Corte di Appello di L'Aquila n. 1229/2021 pubbl. il 02/08/2021).

La giustificazione motivazionale è infatti di esclusivo dominio dell'arbitro, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre - come di recente ha ribadito la Suprema Corte - allorché essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (v. Cass. Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S. U. n. 22232/2016).

Quanto invece alle altre ipotesi può rilevarsi che:

- La previsione contenuta al punto 4) dell'art. 829 cpc comporta la verifica che la clausola arbitrale sia stata correttamente applicata e che quindi non vi sia stata una sua estensione a situazione non rientranti nella portata operativa della stessa;
- *“La nullità del lodo per violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 829, n. 7, c.p.c., è dunque configurabile soltanto alla duplice condizione che non siano state rispettate le forme di cui sia stata prevista l'osservanza, e che le stesse forme siano prescritte a pena di nullità (cfr. Cass. 13 agosto 1999, n. 8637).”* (cfr Cass Civ, sez I, 6.9.2021 n. 24008);
- Per il caso regolato al n. 9 dell'art. 829 cpc, è stato stabilito che *“In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo*

formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa" (cfr Cass Civ, Sez 7.6.2021 n. 15785);

- *"La nullità del lodo per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri"* (cfr Cass Civ, II, 4.6.2021 n. 15613);
- Sempre riguardo alla previsione contenuta al punto 12 dell'art. 829 cpc, è stato stabilito che *"... Ai fini della configurabilità del vizio di omessa pronuncia nel giudizio arbitrale, non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione in ordine ad una domanda o un'eccezione di parte, ma occorre che risulti completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ravvisandosi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa (o l'eccezione) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia. ..."* (cfr. Corte Appello Bari, 20.9.2023 n. 1338);

Tanto considerato, è possibile procedere allo scrutinio dei singoli motivi di appello.

3.1. Attenendosi alla prospettazione dell'appellante, *"Con il Primo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Lodo nella parte in cui ha ritenuto tempestive e, dunque, ammissibili, le domande e le modificazioni delle domande, formulate da CP_2 in Memorie nelle quali non era possibile formulare nuove domande e/o modifiche delle domande. Il Lodo è nullo per violazione del principio del contraddittorio e/o per la mancata osservanza delle forme prescritte sotto pena di nullità"*. Ipotesi rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 829 n. 7) e n. 9) cpc.

Tale assunto non persuade e di conseguenza non può essere condiviso in quanto:

- La clausola compromissoria prevede espressamente che gli arbitri devono decidere secondo diritto e nel caso di specie è indubbio che tale requisito sia stato soddisfatto alla luce del percorso argomentativo seguito con riguardo alle ragioni che hanno portato alla disamina della

- domanda di risoluzione ed alla sussistenza nel caso specifico dei presupposti (soprattutto per quanto concerne la gravità dell'inadempimento di Parte_1) per il suo accoglimento;
- Si è detto che nella fattispecie, il Collegio arbitrale, in entrambe le istanze di arbitrato, poi riunite, ha assegnato alle parti un doppio termine per la precisazione delle domande e la produzione di documenti sostanzialmente riproponendo un assetto dell'iter processuale identico a quello del codice di rito vigente al tempo dell'instaurazione della lite;
 - Già in passato, con un precedente invero assai risalente nel tempo, ma che esprime un principio, di portata generale, come tale estensibile al caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che *“È legittima la fissazione, da parte degli arbitri alle parti, dei termini perentori di cui all'art. 184 cod. proc. civ., quale frutto della libera e lecita scelta di recepimento di un modello processuale ispirato ad esigenze di speditezza e concentrazione istruttoria.”* (cfr Cass Civ, Sez I, 14.2.2014 n. 3558);
 - La *ratio* di tale principio di diritto è certamente che al Collegio arbitrale, quale titolare indiscusso della *potestas iudicandi*, è certamente consentito modulare l'andamento del procedimento prevedendo da un lato (come peraltro avvenuto anche nel caso di specie) termini perentori (al fine di scongiurare inutili dilatazioni nei tempi di definizione della lite) e dall'altro salvaguardare anche le prerogative difensive scongiurando situazioni di violazione del contraddittorio;
 - Laddove nella indicazione di termini per la precisazione della domanda, risulta chiara l'esigenza di consentire l'introduzione di temi di indagine da sottoporre all'arbitro che siano conseguenza delle difese articolate dalla controparte;
 - Nel caso di specie risulta documentato per tabulas che la domanda di risoluzione e quella conseguente di risarcimento danni sono state introdotte con la seconda memoria (nell'ambito del primo giudizio arbitrale iniziato per ottenere unicamente il pagamento della fattura relativa al 2° SAL) depositata in data 14 novembre 2022;
 - Non è fuor d'opera considerare, inoltre, che nella suddetta memoria CP_2 ha espressamente chiarito che trattasi di domande conseguenza delle allegazioni formulate dalla controparte circa proprie condotte inadempienti tali da giustificare una risoluzione del contratto di affidamento;
 - Ad ogni buon conto, è indubbio che nella seconda domanda di arbitrato oltre ad insistere per l'accertamento della illiceità della delibera consortile di revoca dell'incarico, al successivo punto 4), CP_2 ha comunque insistito per la condanna della controparte al ristoro dei danni;

- Secondo un orientamento interpretativo oramai granitico della giurisprudenza di legittimità, risultando addirittura al 2014, secondo cui *“La parte che, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., chiede la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello “ius variandi”, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.”* (cfr Cass Civ, S.U., 11.4.2014 n. 8510);
- Opinare in senso contrario, così condividendo la tesi dell’odierna appellante, equivarrebbe a comportare un’ingiustificata lesione delle prerogative di CP_2
- Di certo è da escludere che la domanda di risoluzione, introdotta prima dell’istruttoria, abbia potuto incidere sul diritto di difesa della controparte;
- Non ricorrono, di conseguenza, sulla scorta delle considerazioni svolte le condizioni per l’accoglimento del motivo;

3.2. Dal libello introduttivo del presente giudizio, *“Con il Secondo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui, in relazione al tema dei reciproci adempimenti e/o inadempimenti delle parti, ha deciso senza tener conto delle contestazioni di “ Parte_1 ”, della diacronia degli accadimenti e della ripartizione dell’onere della prova. Il Lodo è nullo sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi.”*. Ipotesi rientrante nella previsione dell’art. 829 n. 5 in relazione all’art. 823 n. 5) cpc.

Scendendo nel dettaglio, il *vulnus* del percorso argomentativo del Collegio deve ravvisarsi in una pluralità di aspetti quali l’errata applicazione dei principi, di portata generale in tema di riparto dell’onere della prova in situazioni analoghe a quella che ci occupa, nell’omessa valutazione dell’inadempimento di CP_2 consistente nel non aver trasmesso tempestivamente la documentazione, nell’essersi sottratta all’obbligo di pagamento degli oneri consortili, nell’abbandono del cantiere.

In altri termini, da tali ragioni deve inferirsi la correttezza della sospensione del pagamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1460 cod civ.

Anche in tal caso, però, le considerazioni svolte dall’appellante non soddisfano i requisiti (attenendosi ai criteri codificati dalla giurisprudenza di legittimità già menzionati al par 2.2.) dell’art. 829 n. 5) cpc.

Il lodo, infatti, ha esplicitato in maniera chiara i passaggi essenziali della motivazione che pertanto possono essere così sintetizzati:

- In tema di risoluzione del contratto, la parte che agisce in giudizio è tenuta a fornire la prova dell'esistenza del titolo ovvero del contratto da intendersi alla stregua della *causa petendi* della domanda;
- Nella specie, si è già detto, non vi è alcun dubbio, trattandosi di circostanza documentata per tabulas, sull'esistenza del contratto;
- CP_2 ha poi anche allegato l'altrui inadempimento consistente nel mancato pagamento dei lavori attinenti al 2° sal ed in parte anche all'anticipazione prevista per contratto ed oggetto della fattura 340/20;
- Il Collegio arbitrale ha dato altresì atto che a partire dal mese di dicembre 2021 (cfr docti 13,14, 15 di parte appellata), di febbraio 2022 (cfr doc 17 produzioni appellata), quindi successivamente all'emissione della fattura n. 299/21 sono state formulate richieste di pagamento del compenso, peraltro (circostanza invero documentata per tabulas) reiterate alle successive date del 6 aprile 2022 (cfr doc 19);
- In data 3 giugno 2021, la predetta società ha anche risposto alle lamentele del Consorzio CP_4 sul ritardo nell'esecuzione dei lavori facendo riferimento alle problematiche legate alla emergenza sanitaria;
- Prima di tale momento, Parte_1 non ha in effetti sollevato alcun tipo di censura all'operato della controparte nonostante fosse certo (sul punto invero neppure le parti stesse nel corso del giudizio hanno sollevato questioni) il pagamento del corrispettivo relativo al 2SAL da parte del consorzio committente i lavori;
- Il lodo inoltre ha preso compiuta posizione anche su profili posti a fondamento dell'eccezione di inadempimento sollevata da Controparte_3
- Ed in effetti non è stata specificata la documentazione (peraltro nel contratto non si rinviene alcun obbligo precipuo in tal senso) che CP_2 avrebbe dovuto consegnare alla controparte;
- Il mancato pagamento dei canoni consortili, peraltro posto in compensazione dal Collegio, ha come anticipato riguardato importi di gran lunga inferiori rispetto alla somma relativa al 2 sal;
- Nel verbale di sospensione dei lavori (cfr doc 36 di parte appellata) a firma del direttore dei lavori del 14 dicembre 2021, risulta specificato che nel corso dei lavori di demolizione sono emerse situazioni non prevedibili (in tal modo confortando l'opzione interpretativa del Collegio circa la non imputabilità di situazioni di tal genere in capo alla CP_2 per i quali si è necessario il rilascio di ulteriori titoli autorizzativi da parte dell'ufficio regionale del Genio Civile;

- Non vi è traccia agli atti di causa di una nota da parte del Consorzio di contestazione alla citata nota del 3 giugno 2021 da parte di **CP_2**
- Non è stata prodotta neppure alcuna documentazione relativa alla richiesta di consegna di tale materiale documentale;
- A fronte di tale quadro, il Collegio ha operato una valutazione certamente non sommaria né tanto meno priva dei requisiti minimi per comprendere le ragioni che hanno portato alla soluzione adottata che risulta peraltro anche conforme alla posizione assunta dalla giurisprudenza sulla indispensabilità, in caso di deduzione di reciproci inadempimenti, di valutare quelli più gravi con un giudizio che afferisce, come è stato correttamente riportato nel lodo, al merito non sindacabile allorquando adeguatamente supportato;
- Gli elementi sopra indicati sono stati pertanto ritenuti sintomatici della gravità dell'inadempimento di **Parte_1** ;

3.3.” *Con il Terzo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha omissis di considerare che “ Pt_1 2009” aveva corrisposto a CP_2 a titolo di anticipazione, anche € 116.428,58, e non solo € 237.238,78. Il Lodo è nullo sotto il profilo del sostanziale mancato esame di un’eccezione (di compensazione) di “ Parte_1 ” e/o della mancata esposizione dei motivi”.*
Violazione art. 829 n. 5 e n. 12 cpc.

Secondo l’appellante (la circostanza chiaramente interpretando il senso della doglianza è destinata ad incidere sulla quantificazione del credito residuo della controparte) l’importo a titolo di anticipo è stato, diversamente da quanto sostenuto nel lodo, integralmente corrisposto dovendosi considerare che la restante somma di € 116.428,58 è stata oggetto di compensazione tant’è vero che tale circostanza è stata accertata anche dal CTU ed è conseguenza di non meglio specificati impegni e spese assunti.

Peraltro, la richiesta del pagamento del residuo non era stata formulata nella prima domanda di arbitrato.

A tale riguardo, è possibile limitarsi alle seguenti essenziali considerazioni:

- In effetti la questione della compensazione è stata formulata, come rilevato dall’appellata, per la prima volta in questo giudizio;
- Nella decisione impugnata tuttavia risultano indicate le voci considerate ai fini della compensazione tanto essere state detratte dall’ammontare complessivo di quanto residuava rispetto all’entità dei lavori eseguiti;
- Si legge difatti “*In ogni caso, vanno poi operate le necessarie compensazioni tra quanto dovuto alla CP_2 e quanto da questa ultima dovuto a Pt_1 2009. E più precisamente*

CP_2 deve a Pt_1 2009 a titolo di compensazione le somme che qui di seguito si indicano e che non risultano essere state mai state contestate da CP_2 : € 2.648,62 per cantiere Collefracico AF n. 088; € 745,42 per cantiere Collefracico AF n. 089; €122,00 per distribuzione spostamento impianti AF n. 069; € 17 080,00 contributi consortili fissi giugno 2020-dicembre 2020; € 2.537,60 ribaltamento costi Parte_9 ; € 8.881,60 ribaltamento costi Studio Zed Progetti; € 1.459, 12 ribaltamento costi Studio Maleddu; € 24.671,55 per contributo consortile su anticipazione CP_4 ; € 373,05 per differenze da recuperare su altre compensazioni; € 1.610,62 per credito CP_2. [...] Non sono invece soggette a compensazione la richiesta somma di€ 12.562,05 per "anticipazione consortile Subiaco", siccome tale richiesta risulta essere priva di ragione e comunque non è supportata da alcun elemento probatorio che ne dimostri l'effettiva debenza; le somme di € 13.451,72 e di € 5.987,44 [NdA quest'ultima somma, € 5.987,44, non riferita alla trattenuta operata al momento dell'anticipazione, ma alla trattenuta operata in sede di pagamento del SAL 1] richieste quale rimborso per "ritenuta d'acconto su anticipazioni versate" trattandosi infatti di mere anticipazioni fiscali. Inoltre, in relazione alla somma trattenuta di € 50.556,46 -pari al 15% dell'importo dell'anticipazione operata dal Consorzio a titolo di ritenuta a garanzia sulla fattura emessa dalla CP_2 n. 304/2020- il Collegio reputa che Pt_1 2009 non abbia alcun titolo per trattenere tale importo, anche in ragione della dichiarata risoluzione per inadempimento del contratto”;

- Balza pertanto all'evidenza che il Collegio abbia chiarito le somme poste in compensazione e comunque con nota del 15 dicembre 2020 CP_2 ha contestato gli addebiti;
- Da tanto deve escludersi la sussistenza del lamentato vizio del lodo (alla luce anche in tal caso dei criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità citata) con rigetto conseguente del motivo;

3.4. A non diverse conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne il quarto motivo del seguente tenore “Con il Quarto Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha ritenuto che “ Pt_1 2009” non avrebbe titolo a operare la trattenuta di € 50.556,46. Il Lodo è nullo perché contiene statuizioni reciprocamente contraddittorie e/o sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi.” Violazione articolo 829 n. 5 (in relazione 823 n. 5) e n. 11).

Va premesso innanzitutto che il motivo non differisce in maniera sostanziale dal precedente in quanto anche in tal caso al centro delle contestazioni sollevate vi è (rectius sarebbe) la mancata valutazione della ritenuta pari ad € 50.556,46 sull'anticipo corrisposto.

Per tale ragione, non foss'altro per quanto concerne il percorso argomentativo seguito nel provvedimento qui impugnato, non possono non richiamarsi le considerazioni svolte nel paragrafo precedente che valutate alla luce della posizione della giurisprudenza circa le esatte coordinate del vizio lamentato escludono invero profili di nullità.

Vi è ad abundantiam da aggiungere che in ogni caso, limitatamente al suddetto importo, è stata la stessa **CP_2** (cfr doc 8 allegato alla seconda istanza di arbitrato) che ha espressamente rilevato di aver provveduto alla compensazione anche del suddetto importo.

3.5. La quinta censura risulta così descritta “*Con il Quinto Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha ritenuto che “ Pt_1 2009”, con gli stati di avanzamento, avrebbe recuperato complessivi € 129.730,44 e non, invece, complessivi € 92.308,95 (avendo così conteggiato per due volte l'importo di € 37.421,49, recuperato soltanto in occasione del Primo SAL). Il Lodo è nullo perché contiene statuizioni reciprocamente contraddittorie e/o sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi e/o sotto il profilo della violazione del contraddittorio*”. Ipotesi rientrante nel paradigma dell'art. 829 n. 5 (in relazione all'art. 823 n. 5) e n. 9 cpc.

Corrisponde certamente al vero che in un passaggio dell'articolato impianto motivazionale, il Collegio Arbitrale ha fatto riferimento, quale ammontare dell'importo recuperato da **Parte_1** [...] alla somma di € 129.730,44 (cfr pag 23 “*Sul punto osserva infatti il Collegio come l'anticipazione contrattuale effettivamente dovuta da Parte_1 a CP_2 , pari ad € 370.747,36 (cfr. doc. 6 fascicolo CP_2 , primo arbitrato), è stata liquidata solo parzialmente dal Consorzio L'Aquila 2009 ad CP_2 , mediante versamento della somma di € 237.238,78 (cfr. doc. 7), residuando dunque un credito di € 116.428,58 (come detto rimasto impagato) a favore della CP_2 . E non è tutto, infatti, a seguire, con i due successivi stati di avanzamento, (1 e 2 SAL) dell'anticipazione è stata anche parzialmente recuperata da Parte_1 nella misura di € 37.421,49 nel SAL n. 1 (cfr. doc. 9) ed € 92.308,95 nel SAL n. 2 (cfr. doc. 10), e quindi, Parte_1 ha recuperato complessivamente la somma di € 129.730,44 (al netto dell'Iva).*”), tuttavia anche laddove (lo ammette la stessa parte appellata nella comparsa di costituzione) vi fosse stato un errore nella quantificazione di tale importo, la circostanza (non avendo costituito oggetto di specifica statuizione) deve ritenersi irrilevante ai fini della decisione in quanto poi nella determinazione della somma spettante (che deve ritenersi certamente dovuta trattandosi di corrispettivo di lavori eseguiti a nulla valendo la domanda di risoluzione del contratto) il Collegio non ha minimamente tenuto conto dell'importo indicato nel motivo avendo operato una operazione di agevole comprensione in quanto, in estrema sintesi, dalla stima complessiva dei lavori eseguiti da **CP_2** , per € 507.669,23, sono stati detratti gli importi corrisposti (per l'anticipo e 1 sal) e sono state operate le compensazioni così pervenendo alla misura

riportata nella parte motiva, prima e dispositiva poi della decisione di “€ 54.884,97 IV A compresa e che tale importo debba costituire oggetto di statuizione di condanna”.

In altri termini, al fine di escludere la ricorrenza del profilo di nullità lamentato, non vi è alcun cenno alla somma di € 129.730,44 e di conseguenza essa non inficia in alcun modo il percorso argomentativo che ha portato il Collegio arbitrale a dichiarare la risoluzione del contratto di affidamento per inadempimento di Parte_1 ed a condannare la suddetta società al pagamento del residuo ancora spettante alla controparte per i lavori effettivamente realizzati.

3.6.” *Con il Sesto Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha condannato “ Pt_1 2009” a pagare a CP_2 il risarcimento dei danni per COVID e per i costi da fermo attrezzature e consumi e per le spese generali di azienda. Il Lodo è nullo perché ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato e/o sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi. Con il Settimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha liquidato in via equitativa il risarcimento dei danni per COVID e per lucro cessante. Il Lodo è nullo perché ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato e/o sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi”.* Violazione dell’art. 829 n. 4 e n. 5 (in relazione all’art. 823 n. 5) cpc.

Con il suddetto motivo, l’appellante ha lamentato la nullità del lodo relativamente alla parte dello stesso che ha riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da CP_2 ed avente ad oggetto l’approvvigionamento di materiale sanitario straordinario conseguente alla pandemia da COVID, i costi da fermo attrezzature e consumi e per le spese generali di azienda asseritamente sostenuti da CP_2 successivamente alla risoluzione del contratto e persino dopo la revoca dell’incarico, disposta da Pt_1 2009”, il mancato utile che per i costi da fermo attrezzature e consumi e per le spese generali di azienda.

Cercando di fare opera di sintesi, le doglianze dell’appellante possono essere compendiate nelle seguenti argomentazioni: a) l’accertamento di una pretesa risarcitoria in capo all’arbitro esula dall’operatività della clausola compromissoria; b) sussiste un difetto di legittimazione passiva trattandosi di poste non riconducibili a comportamenti attribuibili alla stessa parte appellante; c) si tratta di situazioni certamente successive al momento in cui il Collegio arbitrale ha fatto discendere la risoluzione del contratto.

Orbene, tali considerazioni, evidentemente per profili diversi, non possono essere condivise.

Quanto alla pretesa inammissibilità della domanda (ipotesi rientrante nella previsione del n. 4 dell’art. 829 cpc) è sufficiente considerare che, come già ampiamente chiarito al paragrafo 3.1., tale domanda poteva essere agevolmente proposta e certamente, interpretando secondo i canoni tipici dell’ermeneutica contrattuale, poteva essere devoluta alla cognizione dell’arbitro atteso il carattere

omnicomprensivo dell'art. 5 dell'accordo preliminare di assegnazione con cui l'operatività della clausola compromissoria è stata estesa alla soluzione di qualsiasi controversia attinente alla interpretazione, risoluzione (è il caso che ci occupa) ed esecuzione del contratto.

Corollario di tale assunto è l'infondatezza della doglianza sul difetto di legittimazione.

Infine, occorre rilevare che nel lodo risulta specificato che l'inadempimento (consistente nel mancato pagamento del 2SAL) è stato contestato sin da subito, ma ciò non significa che l'effetto della risoluzione (ovvero lo scioglimento del contratto) si è prodotto in via automatica in quel momento essendo a tale fine indispensabile una pronunzia con valenza costitutiva.

Le poste risarcitorie, per trovare riscontro e tutela, devono comunque essere eziologicamente legate all'inadempimento e quindi alla risoluzione sicchè poco importa che, da un punto di vista strettamente cronologico, i fattori che le hanno determinate siano accorsi successivamente.

Resta, in ogni caso, da considerare che il lodo ha dichiarato l'illegittimità (rectius illiceità) della delibera di revoca dell'incarico proprio escludendo profili di inadempimento in capo ad CP_2 e pertanto è da tale statuizione che deriva il diritto per la predetta società di continuare ad occupare il cantiere avendo in tal modo diritto al ristoro dei danni comunque sofferti.

3.7. La successiva doglianza così recita *“Con il Settimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha liquidato in via equitativa il risarcimento dei danni per COVID e per lucro cessante. Il Lodo è nullo perché ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato e/o sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi.”* Violazione art 829 n. 4, n. 5 cpc.

Anche in tal caso, per ragioni di economia espositiva, occorre sintetizzare i punti nevralgici della prospettazione dell'appellante nei termini di seguito indicati: a) agli arbitri non è stato consentito di giudicare secondo equità; b) le spese correlate all'emergenza sanitaria non sono state provate e comunque non hanno alcuna relazione con lo scioglimento del contratto; c) la stima del lucro cessante è stata effettuata seguendo un criterio da ritenersi al contrario non applicabile.

Orbene, nessuna delle citate argomentazioni persuade e di conseguenza può essere condivisa perlomeno nella prospettiva di integrare la lamentata ipotesi di nullità.

In primo luogo, va operata una chiara distinzione tra la modalità di decisione del lodo mediante il ricorso all'equità (il che equivale a consentire di ancorare la pronunzia a profili diversi rispetto alle regole di diritto) dalla modalità di liquidazione del danno secondo il criterio equitativo (ipotesi peraltro pacificamente regolata dall'art. 1226 cod civ).

La giurisprudenza citata dall'appellata altro non ha fatto che corroborare, ove ve ne fosse bisogno, tale considerazione di ordine generale.

Tanto già basta per escludere profili di nullità della decisione.

Sulle restanti censure merita osservare quanto segue.

Quanto alle spese COVID, risulta notorio che l'emergenza sanitaria ha imposto il rispetto di prescrizioni a tutela della salute pubblica tant'è vero che Regione Abruzzo, con nota del 7 maggio 2020 (cfr doc. 72 delle produzioni di parte appellata) ha inserito nel prezzario delle opere edili anche voci strettamente connesse a tale fenomeno.

Tale circostanza è di per sé decisiva a superare qualsiasi obiezione sulla debenza di tale voce di danno che comunque costituisce, è bene precisarlo, un profilo strettamente afferente al merito che non può essere vagliato in questa sede ove non si riscontri il lamentato profilo di nullità del lodo.

Analogamente, per la quantificazione del lucro cessante il Collegio ha individuato un parametro (rappresentato dall'art. 345 Allegato E r.d. 2248/1865).

Ora, anche laddove si volesse, per mera ipotesi, ritenere tale modalità non corretta, resta il fatto che non si potrebbe invocare la sussistenza per ciò solo del difetto di cui all'art. 829 n. 5 cpc essendo, al contrario, di agevole comprensione il percorso argomentativo seguito dal Collegio per procedere alla quantificazione del danno.

Quanto alla incidenza del precedente di questo stesso Collegio, deve ritenersi l'inconferenza dell'assunto.

Il passaggio della motivazione riportato nell'atto di citazione riguarda unicamente la distinzione tra appalti pubblici e privati e quindi il necessario diverso regime giuridico il che non esclude che ai soli fine dell'individuazione di un parametro di riferimento per la stima del danno possa aversi riguardo alla disciplina dettata in tema di appalti pubblico.

3.8. Venendo ora all'ottavo motivo con cui *"...è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha ritenuto condivisibili le risultanze della CTU, salvo poi contraddirle con alcune statuizioni a discapito di " Pt_1 2009". Il Lodo è nullo perché contiene statuizioni reciprocamente contraddittorie"*,
Ipotesi art 829 n. 11 cpc.

Il motivo, volendo scendere nel dettaglio, rappresenta (e come tale deve essere anche interpretato) una sorta di prosecuzione delle censure di cui ai paragrafi 3.4.e 3.5 in quanto, secondo la tesi di *Parte_1* il Collegio, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, per un verso, per l'altro non ha invece tenuto conto del recupero anticipo nella misura maggiore di € 129.730,44 indicata dal CTU né dell'altro importo di € 50.556,46 a titolo di trattenuta sull'anticipazione.

Il motivo risulta in effetti manifestamente inammissibile in quanto il Collegio arbitrale, al pari di ogni altro organo giudicante, può ben discostarsi dalle considerazioni del CTU non essendo vincolato in alcun modo al suo rispetto.

Peraltro, e come spiegato nelle pagine che precedono, nel lodo sono state spiegate le ragioni della quantificazione dell'importo ancora dovuto a CP_2 che, peraltro, in sede di osservazioni alla CTU aveva sollevato questioni proprio sulla somma di € 50.556,46 tant'è vero che in effetti lo stesso consulente si è così espresso *“parere del CTU la trattenuta del 15% da parte di Pt_1 2009 sembrerebbe non giusta (importo al netto dell'IVA è pari a € 50.556,45) e quindi si rimanda al giudizio del Collegio”*.

3.9. Proseguendo, *“Con il Controparte_7 è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui, da una parte, ha ricollegato il risarcimento in favore di CP_2 alla risoluzione del contratto per inadempimento di “ Parte_1 ” e, dall'altra, ha disposto il risarcimento dei danni per COVID senza aver individuato alcun correlato inadempimento di “ Pt_1 2009”. Il Lodo è nullo perché contiene statuizioni reciprocamente contraddittorie e/o sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi”*. Violazione art 829 n. 5) n. 11) cpc.

Le doglianze in questione risultano a bene vedere in gran parte speculari a quelle già esaminate nel precedente paragrafo 3.6.

La giurisprudenza di legittimità a cui si rimanda, ha chiarito i contorni delle lamentate ipotesi di nullità che certamente non possono ritenersi sussistenti nel caso di specie essendo ampiamente ed agevolmente comprensibile il percorso argomentativo seguito per riconoscere la posta di danno senza incorrere in alcuna manifesta contraddittorietà.

3.10. Ed ancora, *“Con il Decimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui, da una parte, ha disposto il risarcimento dei danni per COVID e, dall'altra, ha giustificato con il COVID i ritardi nell'esecuzione dei lavori. Il Lodo è nullo, perché contiene statuizioni reciprocamente contraddittorie e/o sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi”*. Ipotesi art. 829 n.11 cpc.

A tale riguardo, ad escludere alla radice profili di contraddittorietà basta evidenziare che nel lodo risulta chiaramente specificato che l'emergenza sanitaria (si è fatto cenno più volte alla nota inviata da CP_2 al Presidente del Controparte_6 nel giugno 2021) ha rappresentato un fattore che ha inciso sul rispetto del cronoprogramma dei lavori, ma nel lodo non vi è cenno alcuno al fatto che i lavori sono stati completamente interrotti il che già di per sé esclude la fondatezza del motivo senza necessità di addentrarsi in ulteriori disamine che comunque afferiscono chiaramente al merito.

3.11. Vi è poi che *“Con l'Undicesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha ritenuto risarcibili i danni per fermo attrezzature e consumi e per spese generali di azienda,*

benché dovuti a una scelta deliberata di CP_2 successiva alla data in cui il Collegio Arbitrale ha ritenuto risolto il contratto. Il Lodo è nullo, perché contiene statuizioni reciprocamente contraddittorie e/o sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi”. Violazione art 829 n. 5, n. 11 cpc.

Il citato profilo di doglianza ha investito le ulteriori due voci di danno emergente per fermo attrezzature, consumi e spese generali.

La tesi, per negare la debenza di tali poste risarcitorie è che si tratta di conseguenze pregiudizievoli successive (quindi trattasi di una questione già introdotta per l’approvvigionamento di materiale sanitario) al momento in cui è stato ritenuto risolto il contratto.

Giova, anche in questa sede, ripetere che il Collegio nella motivazione del lodo ha, come peraltro anticipato a più riprese in questa sede, chiarito che l’inadempimento di Controparte_3 si è verificato con il mancato pagamento del 2SAL e che le prime contestazioni sull’operato della controparte sono intervenute dopo che era stato richiesto il pagamento del dovuto (trattasi evidentemente di una circostanza valutata ai fini della verifica della conformità a buona fede della spiegata eccezione di inadempimento).

Il motivo in esame non contiene obiettivamente elementi di sostanziale novità indispensabili per un diverso inquadramento dei fatti e soprattutto per ritenere soddisfatti i parametri ermeneutici richiesti ai fini della configurabilità delle ipotesi di nullità lamentate.

Ad ogni buon conto, e per mero scrupolo, resta il dato assolutamente dirimente che il riconoscimento di tali poste risarcitorie è conseguenza del fatto che CP_2 è comunque rimasta nella disponibilità del cantiere e che l’esercizio della revoca dell’incarico è stato ritenuto non corretto.

Da tale situazione e dal fatto che la mancata prosecuzione dei lavori sia da ricondurre eziologicamente all’inadempimento della controparte, è scaturito, secondo la prospettiva argomentativa del Collegio, l’accoglimento del risarcimento riguardo le voci sopra indicate.

3.12. Inoltre, *“Con il Dodicesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha ritenuto risarcibili sia per i costi da fermo attrezzature e consumi e per le spese generali di azienda sia il lucro cessante. Il Lodo è nullo, perché contiene statuizioni reciprocamente contraddittorie e/o sotto il profilo della mancata esposizione dei motivi”*. Ipotesi prevista dall’art. 829 n. 5 cpc.

In estrema sintesi, ed in parte a tale conclusione deve pervenirsi attraverso una lettura più ampia del motivo, la doglianza sollevata poggia essenzialmente su una presunta contraddizione (rilevante pertanto ai fini del numero 11 dell’art. 829 cpc) tra il riconoscimento dei danni per il fermo attrezzature e consumi e spese generali ed il lucro cessante.

Senza dilungarsi oltremodo sul punto né tanto meno sulla sussistenza dei requisiti per la configurabilità delle lamentate nullità, resta il dato decisivo in diritto che il Collegio ha chiarito in maniera netta che trattasi (e la considerazione deve essere integralmente condivisa) di poste di danno che hanno presupposti e finalità riparatorie diverse.

Le prime (quindi le voci riferite al cantiere) sono riconducibili a perdite e quindi a costi sostenuti in ragione dell'altrui inadempimento, mentre il lucro cessante (tant'è vero che è stato calcolato nella misura di 4/5 dei lavori eseguiti) è costituito dal mancato guadagno (con una prognosi chiaramente rivolta al futuro) derivante dalla mancata prosecuzione dei lavori e quindi dalla completa corretta esecuzione del contratto.

Il motivo pertanto risulta inammissibile.

3.13. Nel libello introduttivo, si legge *“Con il Tredicesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui non ha tenuto conto dell'eccezione di “ Pt_1 2009” secondo cui l'obbligo di pagamento del corrispettivo per il secondo SAL, da parte sua in favore di CP_2 , era subordinato al previo adempimento, da parte di CP_2 in suo favore, di alcune obbligazioni. Il Lodo è nullo, sotto il profilo del mancato esame di un'eccezione di “ Pt_1 2009” e/o della mancata esposizione dei motivi”*. Violazione art 829 n. 5, n. 12 cpc.

L'inammissibilità della doglianza consegue al fatto che sul tema si è già ampiamente detto nel paragrafo 3.2..

Volendo, per mero spirito di completezza espositiva, scendere ancor più nel dettaglio, è sufficiente in questa sede ribadire (così da escludere le invocate ipotesi di nullità) che il Collegio ha operato, nell'esame della vicenda ed alla luce dei principi (peraltro puntualmente richiamati) enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, una valutazione delle reciproche eccezioni di inadempimento al fine di verificarne la fondatezza e quindi accertare quale inadempimento fosse non solo provato, ma anche connotato dall'indispensabile requisito di gravità necessario per la attribuzione delle cause della risoluzione del contratto.

Ne deriva, pertanto che alcuna motivazione contraddittoria (semmai censurabile nel merito, ma non in questa sede) vi è stata al pari di un'omessa pronunzia su questioni (anche in termini di eccezioni) sollevate da *Parte_1*

3.14. Vieppiù che *“Con il Quattordicesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui non ha tenuto conto dell'eccezione di inadempimento di “ Pt_1 2009”, quantomeno in relazione alle principali contestazioni mosse da “ Pt_1 2009” a CP_2 . Il Lodo è nullo, sotto*

il profilo del mancato esame di un'eccezione (quella di inadempimento) di “ Parte_1 ” e/o della mancata esposizione dei motivi.”. Ipotesi art 829 n. 5, n.12 cpc.

Nell'articolazione delle ragioni poste a fondamento del motivo, l'appellante prospetta evidentemente una rivisitazione del compendio probatorio dovendosi, per le stesse ragioni (che pertanto devono essere integralmente richiamate) già enunciate nel paragrafo precedente, escludere che possano ravvisarsi i tratti salienti delle ipotesi di nullità dell'art. 829 cpc e tanto risulta all'evidenza attraverso un ultroneo (in questa sede perlomeno) richiamo all'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di cui tuttavia è stata fatta menzione anche nel lodo impugnato.

3.15.Va considerato che *“Con il Quindicesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui nulla ha dedotto sul concorso di colpa di CP_2 . Il Lodo è nullo sotto il profilo del mancato esame di un'eccezione (quella di concorso di colpa) di “ Pt_1 2009 ” e/o della mancata esposizione dei motivi”.* Anche in tal caso, stesse violazioni del punto precedente.

Dalla lettura del lodo, risulta agevole affermare che la condotta di CP_2 pur essendo stata valutata, non è stata ritenuta (con un giudizio che afferendo al merito risulta insindacabile in questa sede) rilevante perché più grave quella della controparte.

Il concorso di colpa costituisce un criterio che assume rilevanza unicamente ai fini della quantificazione del risarcimento del danno incidendo, in tutto oppure anche soltanto in parte, sulla sua determinazione.

Nella motivazione, tuttavia, sono state esplicitate le ragioni per cui alcuna censura può essere sollevata sul comportamento assunto da CP_2 e questo rileva per escludere in effetti la necessità di applicare il concorso di colpa.

Nella specie, la sospensione dei lavori è stata giustificata quale eccezione di inadempimento.

Nella quantificazione del danno, sono stati posti in compensazione i crediti riconosciuti come dovuti a Parte_1

In ultimo va rilevato che il Collegio non ha accolto tutte le poste risarcitorie rivendicate inizialmente dalla medesima parte, escludendo quelle sprovviste di un adeguato riscontro probatorio.

3.16.” *Con il Sedicesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui non ha considerato i vantaggi ottenuti da CP_2 per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto. Il Lodo è nullo, sotto il profilo del mancato esame di un'eccezione (quella di compensatio lucri cum damno) di “ Parte_1 ” e/o della mancata esposizione dei motivi.”. Ipotesi art. 829 n. 5, n. 12 cpc.*

Secondo l'appellante, la sospensione dell'attività all'interno del cantiere nell'orizzonte temporale compreso tra il 23 dicembre 2021 ed il 20 dicembre 2022 ha permesso a CP_2 di poter destinare le proprie risorse altrove conseguendo in tal modo un vantaggio.

L'appellata ha, in sede di comparsa di costituzione, lungamente dibattuto sul fatto che la specificazione delle ragioni dell'eccezione sono state solo in parte chiarite nel corso del giudizio arbitrale.

In effetti, in quella sede con la comparsa conclusionale Parte_1 ha rappresentato che “Ove mai “ Parte_1 ” dovesse essere condannata a risarcire somme di denaro a CP_2 , in ogni caso codesto Ecc.mo Collegio Arbitrale dovrebbe tener conto della compensatio lucri cum damno. A tacer d'altro, non v'è chi non veda che CP_2 : i) successivamente ai fatti di causa, non ha più lavorato nel cantiere; ii) conseguentemente, ha potuto utilizzare energie, mezzi e strumentazioni in altri appalti e in altre opere; iii) CP_2 , a seguito della revoca dell'incarico, è fuoriuscita dalla società consortile e non è stata più tenuta a pagare a “ Pt_1 2009 ” i contributi consortili.”.

A ciò deve aggiungersi che:

- Già in corso di giudizio arbitrale, CP_2 ha rappresentato che in ogni caso non ha potuto percepire a seguito della condotta avversaria, alcun compenso;
- La prospettazione dell'appellante è tuttavia rimasta sprovvista del benchè minimo riscontro probatorio e quindi non potrebbe in alcun modo (anche ove si volesse superare la fase rescindente) trovare accoglimento;
- Il lodo ha quindi implicitamente rigettato ogni ulteriore doglianza essendo agevolmente evincibile il percorso logico ed argomentativo seguito;

3.17.E' possibile procedere “Con il Diciassettesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui non ha considerato, anche alla luce dei contegni di CP_2 , il profilo delle imprevedibilità dei danni in relazione ai quali ha disposto il risarcimento dei danni. Il Lodo è nullo sotto il profilo del sostanziale mancato esame di un'eccezione (quella di imprevedibilità dei danni) di “ Parte_1 ” e/o della mancata esposizione dei motivi.”. Violazione art 829 n. 5) e n.12) cpc. Come per il punto precedente, la doglianza ha riguardato l'omessa valutazione dell'eccezione sull'imprevedibilità del danno (art. 1225 cod civ).

In tal caso, però, la censura sollevata non risulta neppure idonea a superare il vaglio della fase rescindente.

L'assunto sostenuto dagli appellanti può sintetizzarsi nei termini che le spese sanitarie e quelle per il fermo e le altre spese non potevano essere prevedibili alla luce della intervenuta revoca dell'incarico.

Il lodo, tuttavia, ha spiegato che tale revoca risulta connotata da profili di illiceità in quanto si è fondata su una valutazione (non condivisibile) circa l'inadempimento posto in essere da CP_2. E' pertanto lecito ritenere che vi sia stato un implicito rigetto dell'eccezione in quanto il suo accoglimento sarebbe risultato incompatibile con il riconoscimento della responsabilità in capo a

Parte_1

Deve pertanto trovare applicazione, corroborando quanto già riportato al par. 2.2., il principio di ordine generale secondo cui *“La figura dell'assorbimento esclude il vizio di omessa pronuncia, in quanto il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”* (cfr Cass Civ Sez I, 3.4.2020 n. 7681).

3.18. Vi è poi che *“Con il Diciottesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui non ha tenuto in conto la domanda, formulata da “ Parte_1 ”, di condanna di CP_2 alla manleva e/o alla rivalsa (pur avendo accertato che CP_2 ha svolto le lavorazioni dei due SAL e pur avendo stabilito l'estinzione delle garanzie prestate da CP_2 in favore di “ Parte_1 [...] ”). Il Lodo è nullo sotto il profilo del mancato esame di una domanda (quella di condanna di CP_2 alla manleva e/o alla rivalsa) di “ Pt_1 2009 ” e/o della mancata esposizione dei motivi e/o della presenza di statuizioni reciprocamente contraddittorie.”*. Ipotesi regolata dall'art. 829 n. 5), n. 12 cpc.

Sul punto, l'appellante ha rappresentato che *“..Il Lodo Arbitrale, si limita, nel riportare le Conclusioni rassegnate dalle parti, a trascrivere tale domanda riconvenzionale di “ Pt_1 2009 ”. Tuttavia, il Collegio Arbitrale non spende una sola parola su tale domanda riconvenzionale, che non viene punto esaminata nel Lodo Arbitrale. Ciò comporta l'evidente nullità del Lodo sul punto, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12, essendo nullo il Lodo che non ha pronunciato su taluna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato. 18.3. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ecc.mo Collegio Arbitrale non dovesse dichiarare nullo l'Arbitrato ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c., il Lodo sarebbe quantomeno nullo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 823 n. 5 c.p.c., giacché il Lodo stesso non contiene l'esposizione neanche sommaria dei motivi che hanno condotto al mancato esame, al diniego e/o all'assorbimento e/o anche al rigetto di tale domanda riconvenzionale. 18.4. Sul punto, il Lodo è nullo anche perché la sua pronuncia risulta antinomica con altre sue risultanze, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.”* (cfr pag 58 citazione in appello).

Deve innanzitutto considerarsi che nello spiegare domanda riconvenzionale, *Parte_1* ha dedotto “condannare *CP_2* a manlevare e/o a rivalere *Parte_1* rispetto a qualsiasi somma di denaro che *Parte_1* dovesse essere condannata a pagare a terzi, in ragione degli inadempimenti e/o ritardi di *CP_2* nell’esecuzione dell’incarico di affidamento dei lavori del cantiere *CP_4* ”.

Balza all’evidenza che il presupposto logico, ancor prima che giuridico della domanda di manleva è il riconoscimento di profili di inadempimento in capo ad *CP_2* con la chiara conseguenza che, ove non sussistenti (e per le ampie ragioni a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono un tale profilo è stato escluso), il Collegio non era assolutamente tenuto (trattandosi di una proiezione plastica del proprio ragionamento come tale certamente non viziata da profili di contraddittorietà) a soffermarsi sulla domanda riconvenzionale nei termini sopra indicati.

Il motivo pertanto non può trovare accoglimento.

3.19. Diversamente, “Con il Diciannovesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il *Pt_10* nella parte in cui ha condannato “ *Pt_1* 2009” a manlevare *CP_2* , pur in assenza di una domanda in tal senso da parte di *CP_2* . Il Lodo è nullo perché ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d’arbitrato (violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e/o per la violazione del principio del contraddittorio.”. Violazione art 829 n. 4, n. 9 cpc.

In buona sostanza, secondo la prospettazione dell’appellante il vizio del lodo risiede nell’averla, in difetto di una domanda specifica sul punto, condannata a tenere indenne da pretese di terzi derivanti dalle garanzie estinte in conseguenza della risoluzione del rapporto.

Passando in rapida rassegna gli scritti difensivi di *CP_2* nel corso del giudizio arbitrale, balza sin da subito all’evidenza che sin dalla memoria depositata il 5 dicembre 2022, la predetta società ha avanzato domanda di estinzione delle garanzie e di condanna “dell’amministrazione al relativo vincolo e pagamento”.

In sede di comparsa conclusionale la medesima parte ha invero espressamente chiesto la condanna della controparte a tenerla indenne in ipotesi di escussione da parte dell’Amministrazione.

Si impongono a questo punto le seguenti riflessioni:

- Risulta di chiara evidenza che il problema della manleva riguarda unicamente la polizza con *CP_5* per l’anticipazione del compenso in cui ovviamente il soggetto beneficiario non può che essere il *Parte_3* che poi è il soggetto che ha materialmente provveduto a corrispondere gli importi nell’ambito della procedura di finanziamento per la ricostruzione secondo la normativa di settore;

- Con la risoluzione del contratto, deve ritenersi certamente corretta la estinzione della suddetta polizza non essendo plausibile che il contraente (**CP_2**) resti legato ad una polizza finalizzata a garantire da pretese per la somma incamerata a titolo di anticipazione;
- Con riguardo all'altra polizza, direttamente in favore di **Parte_1** non si pone neppure questione avendo la risoluzione comportato il venir meno della stessa ragione della garanzia;
- Nel rito arbitrale, non vi è margine (salvo che le parti non lo abbiano espressamente previsto, ma non è il caso di specie) per l'applicazione del regime delle preclusioni e pertanto le domande possono essere anche introdotte o comunque certamente meglio specificate sino al momento della decisione; risulta indispensabile a tal riguardo che sia sempre garantito il rispetto del contraddittorio;
- La portata della clausola compromissoria per evidente volontà delle parti deve ritenersi ampia e certamente tale da ricomprendere al suo interno tutte le situazioni strettamente legate al rapporto negoziale nell'ambito del quale è stata prevista;
- In questo senso non può escludersi che la suddetta clausola possa estendersi anche all'estinzione della polizza che rappresenta in effetti una conseguenza diretta ed immediata della risoluzione del contratto;
- Per tali ragioni, deve ritenersi che da un lato non vi sia stata una decisione oltre i limiti indicati dalla clausola ed al contempo deve anche escludersi (peraltro sul punto non è stata sollevata neppure alcuna specifica censura) la violazione del contraddittorio;
- Sulla scorta quindi di tali considerazioni, il motivo non può trovare accoglimento;

3.20. In ultimo, *“Con il Ventesimo Motivo di Impugnazione, è stato impugnato il Pt_10 nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione delle garanzie fideiussorie prestate da **CP_2** a favore di **Parte_1** ”. Il Lodo è nullo perché ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, avendo statuito su contratti stipulati con soggetti terzi estranei alla clausola compromissoria e all'Arbitrato, e/o sotto il profilo del mancato esame di un'eccezione (quella di inammissibilità della domanda di **CP_2** volta a dichiarare l'estinzione delle garanzie fideiussorie prestate da **CP_2** [...] a favore di **Pt_1**) di “ **Parte_1** ”. Violazione art. 829 n. 4) n. 12) cpc.*

Secondo la prospettazione dell'appellante il lamentato duplice vizio di nullità del lodo risiede nel fatto che con l'estinzione delle garanzie assicurative è stato decretato lo scioglimento di due contratti in cui compaiono, come parti anche altri soggetti che però non sono stati coinvolti nel presente giudizio.

Da qui, ne consegue un'applicazione della clausola compromissoria oltre quella che è la sua effettiva portata.

Orbene, deve ritenersi che nessuna delle suddette argomentazioni persuade e quindi può trovare accoglimento.

Innanzitutto, e come già a più riprese chiarito, la clausola suddetta, da interpretarsi nel pieno rispetto dei principi di ordine generale in tema di ermeneutica contrattuale, riguarda le varie vicende (in termini di interpretazione, esecuzione ed anche risoluzione) del rapporto di affidamento.

Ne discende quindi che l'estinzione delle garanzie, da intendersi alla stregua di un effetto strettamente connesso alla risoluzione del suddetto contratto, rientra, nell'ambito di un'interpretazione in chiave sistematica della clausola, nella cognizione del collegio arbitrale.

Pertanto, sarebbe oltremodo arduo in logica, ancor prima che in diritto, sostenere l'intervenuto scioglimento del rapporto negoziale e allo stesso tempo prevedere la persistenza dell'efficacia e quindi dell'operatività delle due polizze che sono strettamente connesse a tale tipo di contratto.

Per la polizza relativa all'anticipazione a nulla rileva il fatto che il terzo beneficiario possa individuarsi nel *Pt_3* di *Pt_1* mentre l'altra è certamente stata sottoscritta unicamente a tutela della buona esecuzione dei lavori e pertanto il titolare esclusivo del rapporto non può che essere *CP_2* che di conseguenza non può continuare ad essere vincolata essendo nelle more venuta la stessa ragione giustificativa della sottoscrizione.

4. In conclusione, è possibile affermare che, sulla scorta delle considerazioni svolte, l'appello, non essendo stata superata la fase rescindente va dichiarato inammissibile.

Deve, pertanto, ritenersi che *Parte_1* mediante l'articolazione dei motivi posti a presidio dell'interposto gravame, ha inteso procedere ad una non consentita rivisitazione del merito della vicenda.

5. In ultimo, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.

Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art 4 D.M. nr 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

- a) valore e natura della pratica;
- b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) pregio dell'opera prestata;

Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa liquidare in favore dell'appellata la somma di € 9.991,00, da porsi a carico degli appellanti principali in solido tra loro, per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche (valore della controversia da € 52.001,00 ad € 260.000,00 con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.

6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti e l'appellante incidentale, sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso il lodo arbitrale del 23 settembre 2025 così decide nel contraddittorio delle parti:

- a) Dichiara l'inammissibilità dell'appello principale;

- a) Condanna *Parte_1* alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite del presente grado che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
- b) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 aprile 2026

Il Consigliere estensore
dott. Andrea Dell'Orso

La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani